



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)

[www.icfara.gov.it](http://www.icfara.gov.it) - [bgic846006@istruzione.it](mailto:bgic846006@istruzione.it) - [bgic846006@pec.istruzione.it](mailto:bgic846006@pec.istruzione.it)

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006



- Al Docente responsabile  
**Ins. Olginati Sara**
- Al Docente responsabile della sicurezza  
**Ins. Gusmini Gisella**
- **Ai Collaboratori Scolastici**
- Ai rappresentanti dei genitori  
**Scuola Primaria di Badalasco**

Oggetto: **Vigilanza alunni minori**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l' art. 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- VISTO** l'art. 2047 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ;
- VISTO** l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" ;

- VISTO** l'art. 61 della legge 11/07/1980, n° 312: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
- VISTO** l'art. 29 comma 5 del CCnl 29.11.2007 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- VISTO** l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
- VISTO** art. 25 D.Lgs n°165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici.
- CONSIDERATA** La normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;
- VISTI** gli art.19,20,21,22 , Capo II del Regolamento d'Istituto - Scuola Primaria Relativi ai compiti di vigilanza del personale scolastico: "I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante l'orario di insegnamento, sono tenuti ad accogliere gli alunni secondo le specifiche modalità definite in ciascun plesso e ad accompagnarli al cancello della scuola a fine lezione" (art.19 Regolamento d'Istituto);
- VALUTATA** L'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;
- VISTO** l'art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,n 172 che prevede:
1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto,*

*nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).*

## **VISTA**

la delibera del consiglio di istituto n. 91 del 02 Maggio 2018 - rettifica disposizioni vigilanza sugli alunni (solo informazione) a.s. 2017/2018.

## **DISPONE**

Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nella Scuola Primaria di Badalasco durante l'afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita:

- gli alunni iscritti alla Scuola Primaria di Badalasco, essendo minori, possono essere autorizzati dai propri genitori all'uscita autonoma compilando apposito modulo, nonostante l'Istituto Comprensivo sconsigli ai genitori o agli esercenti la tutela genitoriale ciò per ragioni di sicurezza e perché in attesa di chiarimenti applicativi alla L. 172/2017.
- i minori possono altresì essere ritirati dai genitori o da delegati; in questo caso i genitori impossibilitati al ritiro del proprio/a figli/a compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo allegato;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità;
- i docenti di classe forniscono ai genitori e ritirano gli appositi moduli per la delega;
- i docenti, in caso di mancato ritiro, dell'alunno/a, cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente per 15 minuti che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro 30 minuti, il personale in servizio deve

contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione affinché provvedano a prendersi in carico il minore abbandonato;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;
- i docenti assistono gli alunni, all'ingresso, accogliendoli in punti di raccolta e accompagnandoli in aula; al termine delle lezioni, accompagnando la classe all'uscita. A seconda dei casi i docenti lasciano uscire autonomamente gli alunni oppure li affidano ai genitori o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità;
- i docenti accolgono gli alunni che entrano nell'atrio all'ingresso della scuola alle ore 8:35, al secondo suono della campanella (alle ore 8:40), li accompagnano nelle rispettive classi.
- L'ingresso degli alunni è previsto dalle ore 8:35 alle ore 8:40 e dalle ore 13:50 alle ore 13:55.

Le insegnanti che prendono servizio alle 13:50, assistite dai collaboratori, accolgono nell'atrio della scuola gli alunni che rientrano dopo la pausa pranzo;

- I collaboratori scolastici coadiuvano il docente nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni secondo le seguenti disposizioni:
  - a) Al suono della 1° campanella (alle ore 8:35 ed alle ore 13:50) un collaboratore scolastico apre la porta di ingresso ed invita gli alunni ad entrare ed essi, così, raggiungono l'insegnante della loro sezione nella zona predisposta per la propria classe.  
Al suono della prima campanella (alle ore 13:50), i bambini che rientrano a scuola dopo la pausa pranzo vengono accolti, all'ingresso dell'edificio scolastico, da due insegnanti. Al suono della 1° campanella, i bambini della mensa, divisi nei gruppi e sorvegliati dalle insegnanti di turno, sono radunati nelle classi del piano terreno: gruppo GIALLO nell'aula della classe prima, gruppo AZZURRO in quella della classe terza ed, infine, gruppo ROSSO nell'aula della classe quinta.
  - b) Dopo il suono della 2° campanella (alle ore 8:40 ed alle ore 13:55), il collaboratore scolastico provvede alla chiusura della porta d'ingresso.  
In caso di pioggia, svolgendo l'intervallo del tempo mensa nelle aule, al suono della seconda campanella (alle ore 13:55), i bambini di quarta e di seconda presenti si radunano nel corridoio accanto alle aule che li hanno ospitati per giocare. Nello stesso tempo giungono i bambini rientrati a scuola dopo la pausa pranzo, accompagnati dalle insegnanti che avevano il "turno" nell'atrio. I bambini di prima, terza e quinta entrano nelle rispettive classi, mentre i bambini di quarta e di seconda raggiungono i loro compagni, radunati nel corridoio. Quarta e seconda, poi, accompagnate dalle relative insegnanti, raggiungono le rispettive classi al piano superiore.

- **In caso di bel tempo** le insegnanti predisposte accompagnano gli alunni del rientro pomeridiano nel cortile alberato della scuola per ricongiungersi con i compagni della propria classe.
- Gli alunni ritardatari suonano il campanello ed attendono l'arrivo del collaboratore scolastico che li accompagna in classe. I docenti sono tenuti a richiedere la giustificazione scritta e a sollecitare alunni e genitori alla puntualità.
- Al primo suono della campanella (alle ore 15:45) un collaboratore scolastico raccoglie gli alunni che usufruiscono del pulmino; li accompagna al cancello (alle ore 15:50), lo apre e attende l'arrivo del pulmino;
- Al secondo suono della campanella (alle ore 15:55) invita gli altri alunni a defluire velocemente al di fuori dell'edificio scolastico;
- entro 15 minuti tutti gli alunni devono essere usciti dall'edificio scolastico e un collaboratore scolastico provvede alla chiusura della porta d'ingresso.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DISPONE** altresì le seguenti **PROCEDURE** di controllo

- a) Visite alle scuole e verifica dell'applicazione delle presenti disposizioni;
- b) Richiesta elenchi alunni con delega di ritiro e accompagnamento predisposti dai coordinatori di classe;
- c) Richiesta relazione scritta annuale al referente della sicurezza sull'applicazione delle procedure prescritte.
- d) Richiesta elenchi alunni con autorizzazione all'uscita autonoma

Si impegna altresì ad organizzare nelle classi della scuola primaria iniziative di tutela e di prevenzione inerenti all'educazione stradale.

**Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Daniela Grazioli*